



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 85 di data 11 agosto 2016**

**OGGETTO:**

Affido incarichi, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, nell'ambito del progetto Vocabolar del Ladin Fascian

(Impegno di spesa di Euro 9.375,00 – Capitolo 51470/1)

(Impegno di spesa di Euro 1.095,00 – Capitolo 51470/1)

(Impegno di spesa di Euro 425,00 – Capitolo 51160/3)

## IL DIRETTORE

- visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 che pone come obiettivo cardine dell'attività linguistica per il triennio 2016-2018 il completamento della redazione del *Vocabolario del Ladino Fassano*, da svolgersi anche mediante il ricorso a collaboratori esterni esperti in linguistica computazionale ed informatica.
- visto in particolare l'allegato "*Vocabolar del Ladin fascian*" – 2015-2017, con il quale si precisano le linee operative per la redazione di un'opera lessicografica concepita come "thesaurus" del lessico patrimoniale ladino di Fassa, nelle sue diverse varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), mentre per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016);
- ritenuto di procedere ora alle operazioni di codifica, revisione e strutturazione dei dati lessicali affidando tale incarico ad esperti esterni appositamente individuati, che posseggano formazione accademica ed elevate competenze nel trattamento di dati linguistici e risorse lessicali specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolare prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016, prot. di arrivo n. 177/2016;
- verificato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- ritenuto che le prestazioni sopra descritte ed oggetto del presente provvedimento abbiano esattamente tali caratteristiche di complessità ed alta specializzazione, presupponendo saperi linguistico/informatici di tipo specialistico non disponibili fra il personale dipendente di questo istituto.
- valutati a tale scopo i C.V. dei seguenti esperti, i quali si sono dichiarati disponibili a svolgere un incarico nell'ambito del progetto "VoLF". In particolare:
  1. La dott.ssa Michela Giovannini, consulente linguistica, esperta in dialettologia, sociolinguistica, linguistica delle varietà di minoranza italiane con particolare approfondimento delle varietà ladine, con proposta di consulenza della ditta individuale Michela Giovannini Consulente linguistica P.I. 022275060222 di data 8 agosto 2016 ha comunicato di essere disponibile a svolgere il lavoro di strutturazione, analisi, elaborazione e

revisione di n. 7.000 record lessicografici, dettagliatamente descritto nella proposta, nel periodo 1 settembre 2016-9 dicembre 2016 a fronte di un compenso lordo di € 4.375,00;

2. La dott.ssa Roberta Di Paolo, esperta in lingue di minoranza e ricercatrice in progetti di documentazione e diffusione dei materiali culturali di comunità montane di lingua romanza, con proposta acquisita al ns. prot. n. 1262/2016 di data odierna ha comunicato la sua disponibilità ad assumere un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto il lavoro di revisione e strutturazione di 4.000 record lessicografici a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 2.500,00 da concludere entro il 19 dicembre 2016;
3. La dott.ssa Marina Pietrocola, esperta in lingue di minoranza e ricercatrice in progetti di documentazione e diffusione dei materiali culturali di comunità montane di lingua romanza, con proposta acquisita al ns. prot. n. 1263/2016 di data odierna ha comunicato la sua disponibilità ad assumere un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto il lavoro di revisione e strutturazione di 4.000 record lessicografici a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 2.500,00 da concludere entro il 19 dicembre 2016;

- ritenuti i compensi richiesti congrui, sia in riferimento all'alta specializzazione che alla competenza scientifica richiesta;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che gli incarichi in argomento non superano i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATRICE: DI PAOLO ROBERTA	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
				€ 2.500,00	31	31
						Valore < 1095

COLLABORATRICE: MARINA PIETROCOLA	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
				€ 2.500,00	31	31
						Valore < 1095

CONSULENTE: GIOVANNINI MICHELA	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET. N. 87/2015	2015	€ 4.550,00	56	€ -		
				€ 4.375,00	54	110
						Valore < 1095

- rilevato che i rapporti contrattuali in argomento si configurano come prestazione d'opera intellettuale e rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- ritenuto di stipulare il contratto con la ditta individuale di MICHELA GIOVANNINI consulente linguistica, nelle forme d'uso commerciale così come previsto dall'art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- visti gli schemi di contratto per le dott.sse Di Paolo Roberta e Marina Pietrocola, allegati che del presente atto formano parte integrante e sostanziale;
- dato atto che gli incarichi verranno svolti presso le residenze/sedi dei collaboratori/consulenti, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 e successivi quanto segue:

....

*b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza*

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

*Disposizioni comuni per i punti b) e c)*

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
  - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che gli incarichi oggetto del presente provvedimento, siano da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente in quanto volto allo sviluppo della lessicografia ladina (progetto VOLF), primo obiettivo che questo istituto si è dato per l'anno 2016 (cfr. Piano delle Attività triennale 2016-2018), realizzando quelle che sono le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
  - dato atto inoltre che il progetto Volf è stato finanziato dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige per oltre il 50%;
  - ritenuto inoltre che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e

n. 4 di data d. 7 luglio 2011;

- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che i rapporti contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientrano in tale tipologia contrattuale;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51470/1 e 51160/3 dell'esercizio finanziario 2016;

#### **determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla dott.ssa Marina Pietrocola [REDACTED] incarico di collaborazione avente ad oggetto il lavoro di revisione e strutturazione di n. 4.000 record lessicografici nell'ambito del progetto Volf, da svolgersi nel periodo il 16 agosto 2016-19 dicembre 2016;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 2.500,00;
4. di corrispondere alla dott.ssa Marina Pietrocola il compenso di cui al punto precedente, non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in 2 rate da Euro 1.250,00 ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione (consegna di circa 2000 record), dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di impegnare la somma derivante dall'affidamento dell'incarico di cui al punto 1), pari ad Euro 2.500,00 relativa al compenso lordo del collaboratore al capitolo 51470/1 del

bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 547,50 derivante dall'affidamento dell'incarico di cui al punto 1), relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla dott.ssa Roberta Di Paolo [REDACTED] un incarico di collaborazione avente ad oggetto il lavoro di revisione e strutturazione di n. 4.000 record lessicografici nell'ambito del progetto Volf, da svolgersi nel periodo il 16 agosto 2016-19 dicembre 2016;
8. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 7 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
9. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 7, in € 2.500,00;
10. di corrispondere alla dott.ssa Roberta Di Paolo il compenso di cui al punto precedente, non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in 2 rate da Euro 1.250,00 ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione (consegna di circa 2000 record), dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
11. di impegnare la somma derivante dall'affidamento dell'incarico di cui al punto 7), pari ad Euro 2.500,00 relativa al compenso lordo del collaboratore al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
12. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 547,50 derivante dall'affidamento dell'incarico di cui al punto 7), relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
13. di impegnare inoltre l'importo di Euro 425,00 relativo all' IRAP sui compensi di cui ai punti 1) e 7 al capitolo 51160/3 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
14. di dare atto che i rapporti contrattuali di cui ai punti 1) e 7), che si configurano fiscalmente come collaborazioni coordinate e continuative, sono da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi;
15. di incaricare infine, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39 sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, la ditta individuale "Michela Giovannini Consulente linguistica" di Milano P.I. 02275060222 per il lavoro di strutturazione, analisi, elaborazione e revisione, dettagliatamente descritto nella proposta citata in premessa, di n. 7.000 record lessicografici a fronte di un compenso lordo di 4.375,00 che dovrà essere concluso entro e non oltre il 10 dicembre 2016;
16. di dare atto che il contratto di cui al punto 15) verrà perfezionato attraverso lo scambio di corrispondenza, ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.P. 23/1990 e .s.m.;

17. di dare atto inoltre che l'Istituto Culturale Ladino provvederà al pagamento del corrispettivo di cui al punto 15) a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica in tre rate, ad avvenuta esecuzione di ognuna delle tre fasi lavorative,: € 1.500,00 il 14.10.2016, € € 1.500,00 il 14.11.2016 ed il saldo di € 1.375,00 il 9.12.2016 previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione resa dalla Direzione di questo Istituto;
18. di impegnare la somma derivante dall'incarico di cui al punto 15), pari ad Euro 4.375,00 al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
19. di provvedere alla pubblicazione degli incarichi di cui ai punti 1), 7) e 15) ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato da: Fabio Chiocchetti  
Motivo: competenza  
Luogo: Vigo di fassa  
Data: 11/08/2016 11:00:03

Allegati: schemi di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51470/1	2016	365	2.500,00
51470/1	2016	366	547,50
51470/1	2016	367	2.500,00
51470/1	2016	368	547,50
51160/3	2016	369	425,00
51470/1	2016	370	4.375,00

Vigo di Fassa, 11 agosto 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA  
Motivo: regolarità contabile  
Luogo: vigo di fassa  
Data: 11/08/2016 10:57:50



Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
dott. Fabio Chiocchetti



## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- dott.ssa Di Paolo Roberta, [REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx agosto 2016 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Di Paolo Roberta un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

L'ICL affida alla dott.ssa Di Paolo Roberta, [REDACTED] (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto il lavoro di revisione e strutturazione di n. 4.000 record lessicografici nell'ambito del progetto Volf.

### Articolo 2

#### (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 16 agosto 2016 e terminerà il 19 dicembre 2016, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

### Articolo 4

#### (Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni)

#### **Articolo 5 (Codice di comportamento)**

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **Articolo 6 (Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 2.500,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 7 (Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 6, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in due rate dell'importo lordo di € 1.250,00: la prima il 27 ottobre 2016 alla consegna dei primi 2.000 record ed il saldo dell'importo di € 1.250,00 il 19 dicembre 2015 in concomitanza con il pagamento degli stipendi dei dipendenti, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera ed alla consegna degli ulteriori 2.000 record.

#### **Articolo 8 (Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 9 (Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza

che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

**Articolo 10**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

**Articolo 11**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Articolo 12**  
**(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

**Articolo 13**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**Articolo 14**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiochetti

IL COLLABORATORE  
dott.ssa Di Paolo Roberta

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott.ssa Marina Pietrocola, [REDACTED]

premesso

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx agosto 2016 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Marina Pietrocola un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

L'ICL affida alla dott.ssa dott.ssa Marina Pietrocola, [REDACTED] (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto il lavoro di revisione e strutturazione di n. 4.000 record lessicografici nell'ambito del progetto Volf.

### Articolo 2

#### (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 16 agosto 2016 e terminerà il 19 dicembre 2016, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

3. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
4. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopra indicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

### Articolo 4

#### (Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel

rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni)

#### **Articolo 5 (Codice di comportamento)**

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **Articolo 6 (Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 2.500,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 7 (Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 6, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in due rate dell'importo lordo di € 1.250,00: la prima il 27 ottobre 2016 alla consegna dei primi 2.000 record ed il saldo dell'importo di € 1.250,00 il 19 dicembre 2015 in concomitanza con il pagamento degli stipendi dei dipendenti, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera ed alla consegna degli ulteriori 2.000 record.

#### **Articolo 8 (Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 9 (Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;  
L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

**Articolo 10**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

**Articolo 11**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Articolo 12**  
**(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

**Articolo 13**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**Articolo 14**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiochetti

IL COLLABORATORE  
dott.ssa Marina Pietrocola

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 85 del 11 agosto 2016

Vigo di Fassa, 11 agosto 2016

Firmato da: Fabio Chiochetti  
Motivo: competenza  
Luogo: vigo di fassa  
Data: 11/08/2016 11:00:27

